

La gestione delle scoperte scientifiche

Giuseppe Pennella - IRCCS CROB, Italia

Pubblicato: 12/01/2026

ABSTRACT

Università, centri di ricerca, aziende, sono tutti soggetti che a vario titolo sono deputati a generare nuove conoscenze e innovazioni, capaci di modificare e rivoluzionare il modo di operare o...

Università, centri di ricerca, aziende, sono tutti soggetti che a vario titolo sono deputati a generare nuove conoscenze e innovazioni, capaci di modificare e rivoluzionare il modo di operare o svolgere determinate attività in diversi ambiti e settori. Ma spesso chi si imbatte in una scoperta scientifica non sempre è consapevole di come questa debba essere gestita, né tantomeno è preparato a identificare le opportunità di sfruttamento dell'innovazione.

Negli ultimi anni la cultura dell'innovazione è cresciuta fortemente, basti osservare l'inserimento in alcuni percorsi formativi universitari dedicati alla gestione delle innovazioni, piuttosto che la forte spinta verso la creazione di spin-off o startup innovative, o ancora, la crescente nascita di fondi che investono in progetti ad alto valore innovativo.

Per comprendere quali sono le principali caratteristiche di una scoperta scientifica proporremo di seguito una serie di indicazioni utili per determinare cos'è un'invenzione, quali sono gli strumenti per tutelarla e quali strategie adottare per gestire al meglio una nuova scoperta.

Quando si ritiene di aver individuato una soluzione a un problema tecnico, o più nello specifico, quando si genera qualcosa di innovativo, sorge generalmente un primo dilemma: procedere alla divulgazione della scoperta o tutelare l'invenzione per poterne trarre un beneficio morale ed economico? È importante sapere che la divulgazione può compromettere la possibilità di tutelare l'invenzione. L'inventore, quindi, deve evitare di trasmettere, divulgare o presentare a terzi l'idea che intende brevettare. Infatti, qualora fosse interessato alla brevettazione e a rivendicare i diritti sulla scoperta scientifica, dovrà prima di tutto tutelarne la proprietà intellettuale e industriale, e solo successivamente potrà valutarne la diffusione.

Soffermiamoci brevemente su cosa si intenda per proprietà intellettuale e industriale. **La proprietà intellettuale** riguarda la tutela delle opere letterarie, figurative, musicali e del software, rientrando quindi nell'ambito del diritto d'autore. Mentre la **proprietà industriale** si

riferisce agli aspetti tecnologici e nello specifico ai brevetti o ai segni e distintivi quali i marchi e il design. In Italia tutto ciò è regolamentato dal **Codice della Proprietà Industriale**, che definisce le norme e i principi giuridici volti a tutelare le opere dell'ingegno e dell'inventiva umana.

Ma in pratica cosa deve fare un inventore per tutelare la sua scoperta?

Il primissimo step è quello di **valutare** e determinare la bontà della scoperta. L'inventore dovrà determinare se allo stato dell'arte ci sono già pubblicazioni o brevetti simili che possono ostacolare la tutela brevettuale, contestualmente sarà necessario valutare se effettivamente non c'è stata divulgazione magari da parte di altri collaboratori o soggetti che a vario titolo hanno collaborato alla nascita dell'invenzione.

Generalmente, tale valutazione è accompagnata da una ricerca di anteriorità brevettuale, che può essere condotta interrogando *data base* brevettuali che verificano la presenza o meno di tutele o rivendicazioni in un definito ambito tecnologico.

Il secondo step riguarda la **verifica**, in pratica la presenza di tutti i requisiti per procedere al deposito di una domanda di brevetto. Tale analisi più complessa della precedente, può essere condotta con il supporto di consulenti esperti (i mandatarî brevettuali), che accompagnano gli inventori a redigere il brevetto e a verificare la presenza dei requisiti per procedere al deposito della domanda di brevetto. Per intenderci, i requisiti più importanti sono:

- la **Novità**, il ritrovato al momento del deposito della domanda di brevetto non dev'essere stato divulgato (ad esempio: a convegni o su articoli scientifici);
- l'**Attività Inventiva**, l'invenzione non dev'essere la somma di più conoscenze note, pertanto bisognerà dimostrare il progresso nel campo della tecnica industriale;
- l'**Industrialità**, l'invenzione deve risolvere un problema tecnico in campo industriale.

Il deposito della domanda di brevetto è un risultato sicuramente importante, ma in realtà non rappresenta la fine del percorso, anzi è il punto di partenza per definire la futura gestione dell'innovazione. A seguito del deposito l'inventore riceverà dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un rapporto di ricerca, frutto dell'esame svolto da un esperto del ramo, che relaziona sulla bontà della domanda di brevetto e nel caso potrà richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto a quanto rivendicato nella domanda. A seguito di tale esito, l'inventore potrà decidere se internazionalizzare il brevetto e di conseguenza in quali stati procedere con l'estensione della tutela brevettuale (es. Europa, Cina, USA, ecc.).

In parallelo con l'iter di brevettazione è opportuno che l'inventore continui a lavorare all'evoluzione dell'invenzione **validando la tecnologia**, al fine di comprendere fin da subito: gli investimenti utili per lo sviluppo di un prototipo, le certificazioni necessarie e i possibili partner interessati allo sviluppo e commercializzazione dell'idea.

In questo scenario ovviamente il tempo svolge un ruolo molto importante, ma precisiamo che l'inventore grazie alla tutela brevettuale acquiesce dei diritti sull'invenzione, e nello specifico il titolare del brevetto potrà: produrre, importare, esportare e vendere, in esclusiva in un determinato territorio, per un definito periodo di tempo (al massimo 20 anni), potendo sfruttare l'innovazione in regime di monopolio. Tale vantaggio competitivo è di fondamentale importanza, infatti grazie a questo l'inventore potrà decidere se creare una startup, e quindi un'azienda innovativa che potrà operare sul mercato con un grande vantaggio competitivo (brevetto) o piuttosto potrà optare per una cessione o licenza del titolo.

Tecnicamente, cedendo il brevetto l'inventore dismetterà l'invenzione, trasferendo tutti i relativi diritti a un altro soggetto, in compenso riceverà un immediato profitto e sarà sempre riconosciuto come inventore. Diverso, in caso di licenza del brevetto, il titolare avrà sempre il controllo sull'invenzione, in quanto il titolo brevettuale non verrà trasferito, ma appunto verrà ceduta soltanto la licenza che sarà determinata da accordi di sfruttamento con uno o più soggetti.

Per concludere, la gestione dell'innovazione è sicuramente determinata da passaggi tecnici e amministrativi complessi, ma sono diversi i soggetti che possono supportare gli inventori sia all'interno degli enti di ricerca, che nelle università e nelle imprese. Infatti, ci sono uffici dedicati che si occupano della valorizzazione della ricerca, dell'accompagnamento alla brevettazione e più in generale delle attività di trasferimento tecnologico che sono fondamentali per definire la migliore strategia di gestione dell'innovazione e il conseguente trasferimento al mercato.

Citazione suggerita:

Pennella G. La gestione delle scoperte scientifiche. ICMED Magazine. 2025;2025(5).